



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Gestione di situazioni di crisi all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo della Repubblica, con l'approvazione del Parlamento nazionale, ha assunto la decisione di non adottare il criterio precedentemente seguito nelle crisi di terrorismo interno: «con i terroristi non si tratta», ma di adottare invece il criterio della trattativa in caso di crisi terroristiche all'estero, contraddistinte anche da sequestri e catture o da minacce di uso di esplosivi o altri mezzi di distruzione contro obiettivi civili o militari, al fine di ottenere la consegna, di terroristi o di altre personalità, o

di conseguire il pagamento di un riscatto in valuta o in altre utilità o attività o operazioni, compreso il ritiro da missioni militari.

Essendo il Governo della Repubblica il governo di uno Stato di diritto, l'attività dell'amministrazione pubblica civile e militare deve essere ispirata ai principi della legalità, temperati da quelli della delicatezza delle operazioni richieste e della necessità della tutela del segreto di Stato, ed è quindi necessario e opportuno adottare apposite norme di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La gestione delle situazioni di crisi all'estero, compresi i sequestri anche a scopo di terrorismo ed estorsione, che coinvolgono cittadini italiani o posti sotto la protezione dello Stato italiano e i loro congiunti, anche di cittadinanza non italiana, è di competenza del Ministero degli affari esteri e, secondo le sue direttive, istruzioni e ordini, delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di apposite missioni anche per quanto attiene a trattative, scambi di persone in custodia giudiziaria o di polizia o pagamenti a titolo di riscatto in valuta o altre utilità o servizi o compensativi di riscatto anche a terze parti.

2. Quando la crisi si determini in territori in cui siano presenti unità militari italiane inquadrata in missioni all'estero, il Ministero degli affari esteri agisce sentito il Ministero della difesa.

3. Quando per la soluzione della crisi si richieda un intervento militare, questo è disposto dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero della difesa e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di straordinaria urgenza e necessità e quando si tratti di situazioni di crisi all'estero, in territori in cui siano presenti unità militari italiane inquadrata in missioni all'estero, l'intervento militare può essere disposto direttamente da chi è al comando delle unità militari.

Art. 2.

1. Quando sia necessario al fine di scambi con persone anche di cittadinanza non italiana in custodia giudiziaria o di polizia, su

richiesta del Ministro degli affari esteri e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia concede la grazia anche d'ufficio per qualunque genere di reati ancorché non sia intervenuta alcuna sentenza o altro provvedimento del giudice o del pubblico ministero o, se di sua competenza, provvede il Ministro dell'interno, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 3.

1. Al pagamento delle somme o di altre utilità al fine del pagamento, anche indiretto, di riscatti in valuta o in altre utilità si provvede dietro determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri con i fondi assegnati ai servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 4.

1. Per i reati di sequestro di persona e per i reati ad esso connessi, compresi l'omicidio e le lesioni gravi commessi nelle situazioni di cui all'articolo 1, non si può procedere a indagini di polizia giudiziaria o a indagini preliminari o alla promozione dell'azione penale senza la richiesta formulata dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

1. Non sono punibili i reati commessi in territorio italiano o in territorio estero per l'attuazione delle operazioni di cui all'articolo 4, anche da parte di estranei all'amministrazione pubblica in collaborazione con le autorità competenti a norma della presente legge.

2. Le attività e le operazioni di cui alla presente legge sono coperte da segreto di Stato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

